



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
CAVALERI MARIA FRANCESCA, nata a Russi (RA) il 08/04/1969 (c.f. CVLMFR69D48H642B), residente in Gatteo Mare (FC), Via Montanari n. 5

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 24/03/2022 da CAVALIERI MARIA FRANCESCA, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, dott. Massimo Marrapodi, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la ricorrente risiede a Gatteo in provincia di Forlì-Cesena e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.

Ciò chiarito, e tornando all'esame dei requisiti di ammissibilità, se ne rileva la sussistenza.

La ricorrente non risulta soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, in quanto la ditta



individuale Farmacia San Cristoforo di Cavalieri Maria Francesca è cessata nel 2016, a seguito di cessione dell'azienda, e l'attuale impresa individuale MFC di Cavalieri M. Francesca, avviata nel giugno 2020 per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici non supera le soglie di cui all'art. 1 l.fall., come riscontrato anche dal Gestore dell'O.C.C. Non risulta, inoltre, che la Cavalieri abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria ammonta a € 96.177,32 (dei quali € 47.372,43 con privilegio generale mobiliare e € 48.804,89 in via chirografaria) a fronte di un patrimonio costituito unicamente dalla proprietà di un'autovettura Volkswagen tg. DA856WB (del valore di ca. € 500) e il reddito derivante dall'attività avviata a fine 2020 pari a ca. € 1.600, con cui far fronte anche all'ordinario mantenimento suo e della figlia minore.

Non è dunque dubitabile che la ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui dispone non sia in alcun modo sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona del dott. Massimo Marrapodi, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata allo svolgimento della pregressa attività di farmacia a Borghi, Farmacia San Cristoforo di Cavalieri Maria



Francesca". Tale attività è stata acquistata nel 2006, mediante stipula di un contratto di mutuo dell'importo di € 620.000,00, da rimborsare con rate mensili di € 5.400,00. L'insostenibilità di tale rimborso con i redditi dell'attività ha determinato l'accumulo di debiti, anche con l'Erario e nel 2016 la Cavalieri si è determinata a dismettere la farmacia, cedendola a terzi con contratto del 30/09/2015, al prezzo di € 435.000,00, sufficiente solo a rimborsare il debito per mutuo ma non i debiti verso l'Erario. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuta a trovare la ricorrente non appare dunque imputabile a negligenza e non vi sono elementi per affermare che tali debiti siano stati contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte, avendovi peraltro concorso anche vicende familiari con la separazione dal padre della figlioletta;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni accumulate durante l'esercizio dell'attività di farmacia sono legate alla scarsa redditività della stessa e all'insufficienza del prezzo di cessione per coprire tutti i debiti. L'attuale attività garantisce un reddito mensile di ca. € 1.600 di poco superiore alle necessità dell'ordinario mantenimento.

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: non vi sono protesti, gli adempimenti fiscali risultano ritualmente eseguiti, i carichi fiscali pendenti sono quelli indicati in ricorso;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: il gestore dell'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta risulta ammissibile benché vi sia un unico bene da liquidare (l'autovettura) oltre alla quota di parte di reddito da apprendere nel corso della procedura,



consentendo, dopo una precisa ricostruzione del passivo e la verifica dei crediti, di addivenire alla distribuzione tra i creditori, nel rispetto della *par condicio*, di quanto ricavato dalla liquidazione dell'attivo. All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà infine consentito alla ricorrente di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*, ove ne ricorreranno le condizioni.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso, nonché dei proventi dell'attività avviata a fine 2020, si ritiene di poter confermare in € 300 mensili l'importo che la Cavalieri dovrà mettere a disposizione del Liquidatore per i 4 anni di prevista durata della procedura, salva rideterminazione ove mutassero le condizioni reddituali.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C..

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **CAVALERI MARIA FRANCESCA**, nata a Russi il 08/04/1969 (c.f. CVLMFR69D48H642B), residente in Gatteo Mare (FC), Via Montanari n. 5

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott. MASSIMO MARRAPODI professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non



essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compreso il pignoramento presso terzi di Agenzia delle Entrate-Riscossione, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati in proprietà;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;



che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che la Cavalieri potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, al netto dell'importo di € 300 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la ricorrente e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-novies;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-decies, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei



crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;

- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 29 marzo 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

